

ACCORDO DI COLLABORAZIONE AMMINISTRATIVA

ai sensi dell'art.15 della L. n. 241/90,

dell'art. 37, comma 3, del D.Lgs. n.50/2016 e dell'art. 5 del D.Lgs. n. 42/2004

tra REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

e MINISTERO DELLA CULTURA

SR-FVG
ACCORDO 8
15/04/2021

Premesso che:

con lettera d.d. 21.09.2019 inviata alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, di seguito Regione, a firma della Soprintendente dott.ssa Simonetta Bonomi avente ad oggetto "Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Friuli Venezia Giulia. Carenze di organico. Richiesta di collaborazione" la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Friuli Venezia Giulia, di seguito Soprintendenza, chiedeva di attivare una collaborazione amministrativa con la Regione per l'avvio di progetti a valere su finanziamenti disposti dal Ministero della Cultura, di seguito Ministero, per la valorizzazione del sito UNESCO "Zona archeologica e basilica patriarcale di Aquileia".

In particolare la Soprintendenza ha in carico i seguenti progetti:

- 1) Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020. Piano Operativo "Cultura e Turismo". Delibera CIPE n. 10/2018: **Porto di Aquileia**. Importo totale Euro 3.000.000,00. (Affidamento analisi preliminari: relazione geologica e idrogeologica corredate di indagini strumentali e affidamento servizi tecnici: rilievo laser scanner 3D, analisi del degrado delle strutture archeologiche, progettazione scavo e restauro, progettazione interventi di sistemazione; appalto lavori).
- 2) Interventi Legge 11 dicembre 2016, n. 232, art. 1, comma 140. D.M. 19 febbraio 2018:
 - 2-a) **Ex Essiccatoio Nord**. Importo totale Euro 3.500.000,00. (Affidamento analisi preliminari: analisi del degrado, verifica statica e sismica; affidamento servizi tecnici: rilievo laser scanner 3D, progettazione opere edili per il completamento, progettazione restauro resti archeologici; direzione lavori; appalto lavori);
 - 2-b) **Aree archeologiche**, interventi per il miglioramento dell'accessibilità. Importo Euro 2.000.000,00. (Affidamento servizi tecnici: rilievo laser scanner 3D e affidamento servizi di progettazione preliminare e definitiva ed esecutiva; direzione lavori; appalto lavori);
 - 2-c) **Basilica patriarcale e campanile**. Importo totale Euro 4.600.000,00. (Affidamento analisi preliminari: rilievo laser scanner 3D, geofisica, verifica sismica e statica; affidamento servizi tecnici: progettazione preliminare e definitiva ed esecutiva; direzione lavori; appalto lavori);
- 3) **Casa Bertoli**. Importo Euro 150.000. Fondi ordinari LL.PP. (Affidamento verifica sismica e statica; affidamento servizi tecnici di direzione lavori; appalto lavori);

- 4) **Cimitero degli Eroi**. Importo Euro 211.00,00. Presidenza del Consiglio dei Ministri-Onorcaduti. (Affidamento lavori OG2; appalto lavori OG2).

Ai progetti di cui ai punti precedenti potranno essere aggiunti ulteriori interventi concordati tra le parti, laddove nuove esigenze e risorse finanziarie dovessero a ciò essere destinati.

Per le finalità di cui ai punti precedenti la Regione si impegna a mettere a disposizione proprie risorse organizzative e umane e beni strumentali in collaborazione con il Comune di Aquileia, tramite l'Ufficio unico per Aquileia.

Considerato che la Regione dispone di competenze e strutture sul piano tecnico e/o organizzativo in materia di appalti e di contratti pubblici per lavori, servizi e forniture che, in quanto tali, possono svolgere supporto, assistenza tecnica e funzioni di stazione appaltante nei confronti di altri soggetti pubblici e privati, in applicazione dei principi di dovuta collaborazione e sussidiarietà per il perseguimento dell'interesse pubblico;

Considerato che la Soprintendenza, al fine di:

- realizzare in tempi brevi gli interventi sopra descritti;
- avviare la procedura di scelta del contraente;
- gestire i cantieri anche contemporaneamente mantenendone la supervisione;
- contenere la spesa pubblica ed incrementare l'efficienza dell'azione amministrativa,

ha valutato l'opportunità di procedere alla sottoscrizione di un Accordo di collaborazione con la Regione che disciplini le attività e le funzioni necessarie per realizzare gli interventi sopra descritti, nonché le rispettive responsabilità;

Considerato che il Segretariato Regionale del Ministero della Cultura (di seguito Segretariato), ai sensi dell'art. 40 del D.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169, cura i rapporti del Ministero e delle strutture periferiche con le Regioni, gli enti locali e le altre istituzioni presenti nella regione e, in particolare, stipula accordi ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, con specifico riguardo alle materie che coinvolgono competenze proprie delle autonomie territoriali;

Considerato che il Segretariato e la Soprintendenza, quali articolazioni periferiche del Ministero e nell'esercizio delle rispettive competenze, da una parte, e la Regione, dall'altra, si accordano con il presente atto per individuare, in particolare, le modalità di delega alla Regione delle funzioni di stazione appaltante, inclusa la nomina del Responsabile unico del procedimento;

Visti l'articolo 15 della L. n. 241/1990 il quale dispone che "...anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune"; l'art. 5 del D.Lgs. n.42/2004 che al comma 1 prevede che "... Regioni, Comuni, le Città metropolitane e Province, di seguito denominati "altri enti pubblici territoriali, cooperano con il Ministero nell'esercizio delle funzioni di tutela in conformità a quanto disposto dal Titolo I della Parte seconda del presente codice" e soggiunge al comma 5 che "accordi o le intese possono prevedere particolari forme di cooperazione con gli altri enti pubblici territoriali"; l'art. 112 del D.Lgs. n. 42/2004, comma 1, il quale ricorda, tra l'altro, come "Lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali stipulano accordi per definire strategie ed obiettivi comuni di valorizzazione, nonché per elaborare i conseguenti piani strategici di sviluppo culturale e i programmi, relativamente ai beni culturali di pertinenza pubblica"; l'articolo 13 della legge regionale 25 luglio 2019, n. 11, che prevede "Al fine di garantire il necessario supporto tecnico operativo per la conservazione, la valorizzazione e la fruizione del patrimonio mondiale culturale, anche immateriale e per il sostegno ai progetti di inserimento di nuovi beni nella lista del patrimonio mondiale culturale dell'UNESCO, la Regione istituisce una struttura costituita da specifiche professionalità nell'ambito della Direzione centrale competente in materia di cultura. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione avvia le procedure di reclutamento per l'assunzione di personale a tempo indeterminato.";

Visto l'art. 40 del D.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169, il quale stabilisce le competenze dei Segretariati regionali del Ministero della Cultura;

Visto l'art. 41 del D.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169, il quale stabilisce le competenze delle Soprintendenze Archeologia, Belle Arti e Paesaggio;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 381 di data 12 marzo 2021 in base alla quale la Regione ha approvato lo schema del presente Accordo;

le parti intendono regolare il rapporto di collaborazione istituzionale e operativo, come di seguito pattuito;

TUTTO CIO' PREMESSO, VISTO E CONSIDERATO

TRA

Il Segretariato Regionale del Ministero della Cultura per il Friuli Venezia Giulia (C.F. 90095570322) con sede in Trieste, piazza della Libertà n. 7, in persona del Direttore *pro tempore* dott. Roberto Cassanelli

E

La Regione Autonoma FVG (C.F. 80014930327) con sede Trieste, Piazza Unità d'Italia n. 1, in persona del Direttore Centrale Cultura e Sport *pro tempore*, dott.ssa Antonella Manca

si conviene e stipula quanto segue.

1. Premesse

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

2. Oggetto dell' Accordo

Il Segretariato individua nella Soprintendenza il soggetto attuatore del presente Accordo, CON IL fine di disciplinare i rapporti con la Regione per la realizzazione degli interventi di valorizzazione e conservazione di immobili pubblici, delle aree archeologiche e della basilica patriarcale di Aquileia (sito Unesco).

3. Comitato di coordinamento strategico e comitato di coordinamento operativo.

Con il presente Accordo viene istituito un Comitato di coordinamento strategico (detto Comitato strategico), composto dal Direttore *pro tempore* del Segretariato, dal Soprintendente *pro tempore* della Soprintendenza e dal Direttore *pro tempore* della Direzione Centrale Cultura e Sport. Non è ammessa delega.

Il Comitato strategico ha il compito di valutare le scelte strategiche relative alle attività da svolgere. Inoltre, potrà approvare modifiche e integrazioni, con atti successivi, al presente Accordo e l'inclusione di interventi ulteriori e diversi rispetto a quelli descritti in premessa, laddove nuove esigenze e risorse finanziarie dovessero a ciò essere destinati.

Con il presente Accordo viene inoltre costituito un Comitato di coordinamento operativo, (detto Comitato operativo) composto dal Soprintendente *pro tempore* e dal Direttore Centrale *pro tempore* Cultura e Sport della Regione con il compito di valutare le scelte e le risorse operative da destinare ai singoli interventi.

4. Impegni delle parti

1. la Soprintendenza:

- a) entro 90 (novanta) giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo, redigerà un quadro esigenziale e un cronoprogramma sia delle singole attività da mettere in atto sia delle relative spese;
- b) rivestirà il ruolo di committente degli interventi garantendo i corretti flussi informativi ed il monitoraggio, verificandone l'avanzamento e indirizzando le scelte strategiche e metodologiche;
- c) curerà i rapporti con il Comune di Aquileia, con la Fondazione Aquileia e con la Società per la Conservazione della Basilica di Aquileia, condividendo preventivamente le scelte progettuali da adottare e le modalità

esecutive degli interventi sui beni di loro competenza e assicurando una costante informazione sullo sviluppo degli interventi;

- d) adotterà ogni provvedimento autorizzativo, anche in caso di varianti di progetto, in tempi compatibili ed eserciterà i propri compiti di controllo e vigilanza sull'esecuzione dei lavori;
- e) provvederà ai pagamenti necessari, fatte salve le disponibilità di cassa, in funzione dell'avanzamento fisico e contabile di ciascun intervento quale risultante dai certificati di pagamento e delle somme a disposizione indicate nel quadro economico di progetto inviato dalla Regione;
- f) corrisponderà alla Regione i rimborsi di cui all'art. 7, comma 1, lett. h;
- g) parteciperà alla stesura dei capitolati di gara per servizi e lavori necessari in relazione alle proprie competenze professionali specifiche;

2. La Regione, tramite l'Ufficio unico per Aquileia, in collaborazione con il Comune di Aquileia:

- a) garantirà le funzioni di Stazione Appaltante;
- b) comunicherà la nomina, o le nomine a seconda degli interventi realizzati, del Responsabile unico del Procedimento, che dovranno avere l'approvazione preventiva della Soprintendenza;
- c) garantirà, mediante l'esperimento di apposite procedure ai sensi di legge, l'individuazione degli operatori economici cui devolvere le attività non esercibili internamente ed in particolare quelle di progettazione, di direzione dei lavori e le altre attività tecniche previste dalla vigente normativa applicabile agli interventi in oggetto;
- d) condividerà con la Soprintendenza le scelte progettuali sui beni monumentali e archeologici;
- e) implementerà la Banca Dati Amministrazioni Pubbliche (BDAP);

3. La Regione, tramite l'Ufficio unico per Aquileia, si impegna altresì:

- a) ad esperire ciascuna fase del procedimento relativo agli interventi de quo in conformità alle disposizioni del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nonché delle disposizioni normative e regolamentari vigenti anche in attuazione dell'art. 3 lettera m del D.Lgs 50/2016;
- b) a trasmettere alla Soprintendenza i quadri economici degli interventi rideterminati post-gara nei quali risultino con chiarezza tutte le voci di spesa, incluse anche le economie da ribasso d'asta, che devono essere autorizzate al fine dell'emissione del decreto di autorizzazione del progetto e del relativo finanziamento da parte della Soprintendenza stessa;
- c) a trasmettere alla Soprintendenza per ciascuno degli interventi da realizzare gli atti dei procedimenti ad evidenza pubblica esperiti al fine dell'individuazione dei soggetti aggiudicatari, i nominativi dei contraenti e loro generalità e requisiti, nonché le dichiarazioni di tracciabilità dei flussi finanziari e i conti correnti dedicati ai sensi della L. n. 136/2010, sui quali la Soprintendenza potrà disporre i relativi accrediti, nonché i singoli stati di avanzamento lavori (SAL) maturati durante l'esecuzione delle opere appaltate;
- d) a trasmettere alla Soprintendenza, secondo le rispettive competenze, la richiesta dell'importo della rata a saldo, previa emissione della polizza fideiussoria da parte dell'esecutore dei lavori a seguito dell'emissione favorevole del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione;
- e) a trasmettere eventuali modifiche, integrazioni, variazioni del progetto, ove consentite dalla normativa vigente, che, nei limiti delle previsioni di spesa, dovranno essere sottoposte alla preventiva approvazione della Soprintendenza relativamente ai lavori oggetto di finanziamento. Tali approvazioni dovranno pervenire alla Regione entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione della relativa documentazione.

5. Stipula dei contratti

1. A seguito dell'esperimento delle procedure di individuazione dei contraenti, entro 15 giorni dalla data di emissione della proposta di aggiudicazione, la Regione, tramite l'Ufficio unico per Aquileia, dovrà trasmettere alla Soprintendenza gli atti di aggiudicazione riferiti alle relative procedure di gara unitamente ai quadri economici rideterminati ed approvati come indicato al precedente punto 4. La stipula del contratto da parte della Soprintendenza avverrà entro 90 giorni dalla data del provvedimento di approvazione della proposta di aggiudicazione.

6. Modalità di erogazione dei finanziamenti da parte della Soprintendenza

1. L'erogazione delle risorse finanziarie da parte della Soprintendenza, fatte salve le disponibilità di cassa di provenienza ministeriale, avverrà mediante pagamenti diretti ai relativi contraenti sulla scorta della documentazione che la Regione tramite l'Ufficio unico per Aquileia presenterà a tale fine e precisamente:

- i singoli stati di avanzamento;
- i relativi certificati di pagamento;
- eventuale documentazione di supporto tecnico.

2. Le fatture saranno emesse direttamente nei confronti della Soprintendenza tramite piattaforma SICOGE.

3. La liquidazione delle fatture, debitamente vistate dal dirigente, da parte della Soprintendenza avverrà entro 30 giorni dalla data di ricezione delle stesse.

4. Una volta effettuata la liquidazione, la Soprintendenza provvederà all'inoltro alla Regione – Ufficio unico per Aquileia di copia delle fatture quietanzate al fine di consentire il monitoraggio e l'evidenza contabile dei relativi contratti.

5. Le economie rinvenienti dai ribassi d'asta restano nelle disponibilità della Soprintendenza ai fini della sua riprogrammazione delle risorse.

6. La Regione - Ufficio unico per Aquileia provvede alla gestione delle informazioni e alla rendicontazione delle spese mediante registrazione delle stesse sul Sistema gestione progetti (SGP); in particolare i pagamenti effettuati dovranno essere registrati su SGP entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di emissione del relativo mandato di pagamento.

7. Spese ammissibili

1. Le spese ammissibili a finanziamento sono:

- a) spese per l'esecuzione dei lavori, degli impianti e delle forniture finalizzate alla realizzazione degli interventi;
- b) spese per attrezzature, impianti e beni strumentali finalizzati all'adeguamento degli standard di sicurezza e per la fruibilità delle opere da parte dei soggetti disabili;
- c) indennità e contributi a Enti pubblici e privati dovute ai sensi di legge (permessi, concessioni, autorizzazioni finalizzate all'esecuzione delle opere);
- d) spese per pubblicità dei bandi di gara;
- e) IVA ed oneri contributivi obbligatori;
- f) imprevisti inclusi nel quadro economico pre-gara;
- g) allacciamenti ai pubblici servizi, sondaggi ed accertamenti tecnici;
- h) rimborsi a corpo delle spese relative alla messa a disposizione del personale da parte dell'Ufficio unico per Aquileia, nella misura del 12% del quadro economico iniziale delle opere programmate di ammontare pari o inferiore a euro 500.000,00, e nella misura del 14% del quadro economico iniziale delle opere programmate di ammontare superiore a euro 500.000,00;

- i) incentivi ex art. 113 del D.Lgs 50/2016 in applicazione del Regolamento approvato dalla Regione e del Regolamento ministeriale nel caso in cui funzionari della Soprintendenza assumano ruoli specifici nell'ambito dei gruppi di lavoro;
- j) spese tecniche di progettazione, direzione lavori, collaudi e coordinamento della sicurezza;
- k) spese per analisi, consulenze ed apporti specialistici;
- l) espropri.

2. Restano escluse dall'ammissibilità le spese per ammende e i maggiori oneri derivanti dal ritardato pagamento degli acconti o i maggiori oneri derivanti dalla ritardata autorizzazione alle variazioni dei progetti.

8. Rendicontazione delle spese

1. La stazione appaltante è tenuta a rendicontare e quietanzare tempestivamente le spese effettivamente effettuate, tramite il sistema procedurale informativo-contabile SGP e su supporto cartaceo.

2. Per l'utilizzo di SGP la Soprintendenza provvederà a supportare il RUP nelle procedure di gestione del Sistema gestione progetti e nell'implementazione dello stesso a seguito di apposita abilitazione come responsabile dell'intervento (RI).

9. Sorveglianza e regolare esecuzione

1. La Soprintendenza, tramite il proprio personale tecnico-scientifico, collabora alla redazione degli atti relativi alle procedure di individuazione del contraente e si riserva la facoltà di effettuare le verifiche e i controlli relativi allo stato di attuazione degli interventi con le modalità che riterrà più opportune previa osservanza della normativa in materia di sicurezza nel caso di accesso ai cantieri.

2. La Soprintendenza e la Regione – Ufficio unico per Aquileia provvedono, per quanto di rispettiva competenza, ad accertare la regolare e conforme esecuzione dei lavori e la regolarità delle forniture.

10. Utilizzo delle informazioni

1. Le informazioni e la documentazione tecnica, grafica e fotografica relative agli interventi previsti nel presente Accordo restano di proprietà esclusiva della Soprintendenza.

2. L'eventuale utilizzo operato da soggetti diversi dalla Soprintendenza dovrà essere espressamente autorizzato.

11. Durata

1. Il presente Accordo ha la durata di cinque anni a decorrere dalla data della stipula e potrà essere rinnovato, permanendo le necessità sottese, con espressione unanime e formale di tale volontà da parte degli Enti sottoscrittori.

2. In caso di mancato avvio degli interventi, la Soprintendenza, fatte salve le motivazioni offerte dalla Regione, potrà avviare procedura di risoluzione assumendosi in proprio gli impegni indicati senza alcun diritto di rivalsa nei confronti della Regione stessa.

12. Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Accordo, si applicano le disposizioni previste dalle norme comunitarie, nazionali e regionali in materia.

13. Controversie

1. Eventuali controversie conseguenti all'interpretazione o all'esecuzione del presente Accordo, saranno definite in prima istanza definita in via amichevole; qualora tale soluzione non fosse possibile, il Foro competente sarà quello di Trieste con espressa esclusione della competenza arbitrale.

14. Clausole fiscali

1. Il presente Accordo è esente dall'imposta di registrazione (salvo in caso d'uso) ai sensi dell'art. 5 del DPR 26.4.1986, n. 131. Le Parti dichiarano infine di essere informate sui rispettivi diritti ed obblighi sanciti dal D.Lgs. n. 101/2018 ("Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE "regolamento generale sulla protezione dei dati").

Letto, approvato e sottoscritto in forma digitale da

Direttore del Segretariato Regionale del Ministero della Cultura per il Friuli Venezia Giulia

Dott. Roberto Cassanelli

Direttore Centrale Cultura e Sport della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

Dottoressa Antonella Manca

